

**ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GIRATEMPO A.P.S.**

L'anno 2025 il mese di Ottobre, giorno 14, nel Comune di Norma (LT), presso la sede sociale in Via della Rupe 20, sono presenti i seguenti signori:

Samuele Crescenzi nato a Latina (LT) il 15/03/1987 residente a Latina (LT) CAP 04100 in Via delle Sterlie 2, codice fiscale CRSSML87C15E472V

Aldo Cinquegranelli nato a Roma (RM) il 12/12/1982 residente a Latina (LT) CAP 04100 in Via delle Sterlie 2, codice fiscale CNQLDA82T12H501Z

Jasmine Crescenzi nata a Latina (LT) il 04/05/1991 residente a Norma (LT) CAP 04010 in Via Colle Sant'Antonio 15, codice fiscale CRSJMN91E44E472N

Gemma Filippi nata a Norma (LT) il 23/09/1962 residente a Norma (LT) CAP 04010 in Via della Rupe 20, codice fiscale FLPGMM62P63F937M

Piera Bartoli nata a Monte San Biagio (LT) il 05/01/1955 residente a San Felice Circeo (LT) CAP 04017 in Via Sabaudia 168 codice fiscale BRTPRI55A45F616E

Laura Ferro nata a Milano (MI) il 07/10/1987 residente a Latina (LT) CAP 04011 in Via Umberto Saba 42, codice fiscale FRRLRA87R47F205F

Annunziata Crescenzi nata a Norma (LT) il 02/10/1965 residente a Norma (LT) CAP 04010 in Via Nazionale 72, codice fiscale CRSNNZ65R42F937T

che, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione di Promozione Sociale Giratempo A.p.s."

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in: Norma (LT), Via della Rupe, 20.

ART. 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, l'intrasmissibilità della quota associativa, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, l'obbligo di redigere il bilancio, il divieto di distribuire gli utili, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Samuele Crescenzi
Vice Presidente	Sig. Aldo Cinquegranelli
Segretario/Tesoriere	Sig.ra Jasmine Crescenzi
Consigliere	Sig.ra Gemma Filippi
Consigliere	Sig.ra Piera Bartoli
Consigliere	Sig.ra Laura Ferro
Consigliere	Sig.ra Annunziata Crescenzi

ART. 7 - Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2025.

Nello Statuto allegato "A" al presente verbale che ne è parte integrante, è prevista una specifica clausola per l'integrazione automatica nella denominazione degli acronimi Aps e Ets.

È parte integrante del presente Atto lo Statuto (Allegato A)
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Samuele Crescenzi

Sig. Aldo Cinquegranelli

Sig.ra Jasmine Crescenzi

Sig.ra Gemma Filippi

Sig.ra Piera Bartoli

Sig.ra Laura Ferro

Sig.ra Annunziata Crescenzi

Samuele Crescenzi
Aldo Cinquegranelli
Jasmine Crescenzi
Gemma Filippi
Piera Bartoli
Laura Ferro
Annunziata Crescenzi

14/10/2025, Norma (LT)



ALLEGATO "A"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIRATEMPO A.P.S.

STATUTO

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIRATEMPO APS", qui di seguito detta "Associazione", che è luogo di vita associativa, ricreativa, autonoma, culturale, pluralista, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario e democratico, umana, civile, etica ed artistica.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro neppure indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale a Norma (LT) in Via della Rupe, n. 20 e potrà istituire sedi operative anche in altre città d'Italia o all'estero durante lo svolgimento degli eventi dell'Associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme Comunitarie e della Costituzione Italiana, del Codice Civile e Penale e della legislazione vigente ex art. 117/2017. L'Associazione potrà adottare le procedure necessarie al conseguimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIRATEMPO APS" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' at the top and several other marks below.

ART. 5 (Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, specificate nel successivo art. 6 dello Statuto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIRATEMPO APS,

non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione si impegna con dedizione per promuovere la cultura e sostenere l'educazione dei giovani, offrendo supporto scolastico attraverso una varietà di iniziative e progetti specifici; fornire un aiuto concreto ai giovani in situazione di maggiore difficoltà, intervenendo attivamente per contrastare l'abbandono scolastico, i fenomeni di bullismo e ogni forma di esclusione sociale; adoperarsi per ideare e diffondere strumenti e metodologie didattico-formative all'avanguardia per i propri membri; proporsi come un solido riferimento educativo, un luogo di incontro sereno e di aggregazione sociale per la gioventù e chiunque desideri aderire, stimolando attivamente la condivisione culturale tra persone di diversa provenienza e etnia.

In particolare l'Associazione si pone come finalità istituzionali:

- organizzazione di corsi doposcuola per l'insegnamento delle materie scolastiche, con l'obiettivo di supportare i ragazzi nel raggiungimento del successo formativo e contrastando attivamente i fenomeni di dispersione scolastica e la povertà educativa, offrendo un accesso equo a strumenti e metodi di studio efficaci;
- sostenere la formazione accademica e la crescita professionale dei giovani attraverso iniziative mirate, guidandoli sia nei percorsi di studio che nell'inserimento lavorativo;
- promuovere iniziative culturali, attività didattiche e formative finalizzate all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa di persone in condizioni di svantaggio o disagio (psico-fisico, sociale, economico, familiare, ecc.) e favorendo lo sviluppo di competenze relazionali e il rispetto reciproco;
- promuovere e perseguire finalità aggregative attraverso la gestione di attività culturali istituendo laboratori artistici e percorsi di studio in generale mirati a stimolare la partecipazione e l'impegno civico della comunità;
- collaborare con altre Associazioni e con altri Enti, pubblici e privati, interessati alle materie ed alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione si propone di non disporre limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminanti di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati.

ART. 6 (Attività)

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono di seguito elencate con la "lettera" di riferimento all'art.5 D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

CA

RP

GF

SD

db AS

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

Supporto scolastico e didattico: attività di doposcuola, recuperi, ripetizioni individuali e di gruppo, percorsi di sostegno allo studio con attenzione al metodo di apprendimento e attività di potenziamento in vista degli esami.

Collaborazioni educative: istituzione, insieme a scuole e famiglie, di corsi e momenti di approfondimento didattico e sperimentazione di percorsi su tematiche sociali.

Attività artistiche e manuali: organizzazione di corsi e laboratori di pittura, disegno, fai-da-te, uncinetto, maglia e altre forme creative.

Attività culturali e ricreative: laboratori audiovisivi, cineforum, iniziative di intrattenimento, spazi ricreativi per favorire socializzazione e aggregazione.

Valorizzazione del tempo libero: promozione di iniziative culturali, artistiche, sportive, naturalistiche e ambientali.

Eventi e uscite: laboratori diurni e serali, uscite sul territorio, week-end tematici, gite e visite culturali e formative aperte ad associati e a terzi che condividono principi e finalità.

Attività ludiche: giochi e momenti di svago per favorire la partecipazione e l'inclusione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Quali attività diverse si prevedono: la vendita di libri, cd, ebook e materiale inerente le attività dell'associazione, esempio: cataloghi e piccoli oggetti manufatti, per finanziare l'attività istituzionale. L'individuazione di altre attività diverse è operata da parte del consiglio direttivo e rinviata alla determinazione da parte dell'organo sociale. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono associarsi anche altre associazioni di promozione sociale. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La quota associativa e la tessera hanno valenza annuale, dal 1° gennaio al 31 Dicembre. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

$\partial B \cap F_0 = \emptyset$

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario superiori a 150 euro mensili. Sono invece ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario al massimo pari a 150 euro mensili relativi a specifiche tipologie di spese (viaggio, vitto e alloggio), comunque indicate in apposito verbale del Consiglio Direttivo. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 90 giorni v. art. 2377 C.C. dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 **(Gli Organi Sociali)**

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (ove previsto)
- Organo di revisione (ove previsto)

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese documentate.

ART. 12 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "CB", "AB", and "PB".

o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o attraverso comunicazione via web.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Inoltre delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. I primi amministratori sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

Handwritten signatures and initials on the right margin: "Cd", "AG", "GF", "S", "R", "CB".

- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato da quest'ultimo assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti. Rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza di entrambi, il sostituto scelto tra i consiglieri sarà quello più anziano anagraficamente.

Art. 15 (Il Segretario)

Il Segretario, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella gestione delle attività sociali e compie le mansioni delegate dal Presidente.

16 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Ch
F
H
G
S
B
B

ART. 17
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di attività e progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituiscono titolo di proprietà o partecipazione ai proventi, e non sono in alcun modo rimborsabili.

ART. 18
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio/Rendiconto Economico Finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali residui attivi potranno essere impiegati per la promozione delle attività sociali, per

il miglioramento delle strutture, per costituire un fondo di riserva, come fondo spese. Il patrimonio e i fondi suddetti sono destinati esclusivamente alle attività sociali e non possono essere ripartiti tra i soci. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 25 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28
(Norma transitoria)

- L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Letto, firmato e sottoscritto

Luigi Silly
Ad. Liuzzi
Carlo Simone
Gemma Filippi
Pier Betti
Foto Laura
Cesare Amunizioti

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATINA - U.T. DI LATINA
legato all'atto registrato il 20/10/25 3
al N. 2270 Serie

Laura SCANDURRA
AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATINA - U.T. DI LATINA